

C12246B - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE

Provvedimento n. 29794

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 6, 14, 18 e 19, comma 1, della citata legge;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 1, della citata legge, in base al quale, qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori ai dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione;

VISTO altresì l'articolo 18, comma 3 della citata legge, in base al quale l'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 28038 del 20 dicembre 2019 (di seguito, anche "il Provvedimento"), con la quale l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata legge, l'operazione di concentrazione comunicata da Fratelli Arena S.r.l. (di seguito, "Fratelli Arena" o "la Parte"), tramite la quale Fratelli Arena ha acquisito: *i*) 33 rami di azienda condotti da SMA S.p.A.; *ii*) 8 rami di azienda condotti da Distribuzione Cambria S.r.l.; *iii*) 11 rami di azienda condotti da Roberto Abate S.p.A. in liquidazione;

VISTA la misura relativa alla cessione del punto vendita sito *[omissis]** (di seguito, anche "la Misura"), individuato alla lettera *d*) del Provvedimento, a soggetti che abbiano i seguenti requisiti: "*i*) essere dei soggetti indipendenti, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; *ii*) possedere i mezzi finanziari, nonché l'incentivo e la capacità di mantenere e sviluppare, su scala dimensionale efficiente, l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non; *iii*) essere preferibilmente primari operatori del settore attivi a livello nazionale, ed in ogni caso già attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non; *iv*) l'acquisizione dell'attività ceduta da parte di un acquirente proposto non deve creare nuovi problemi per la concorrenza, né comportare il rischio che l'attuazione delle misure venga rinviata";

VISTA la misura di cui alla lettera *h*) del Provvedimento, secondo la quale il punto vendita oggetto della Misura deve essere ceduto entro il *[omissis]* (primo periodo di cessione) e, qualora non siano stati individuati gli acquirenti entro tale termine, la Parte dovrà, entro il *[omissis]* (secondo periodo di cessione), cedere i punti vendita in questione individuando gli acquirenti *[omissis]*, conferendo a tal fine un mandato irrevocabile a un apposito fiduciario;

VISTE le proprie comunicazioni del 25 gennaio e 17 marzo 2020, con le quali l'Autorità ha parzialmente accolto l'istanza di proroga presentata dalla Parte, prorogando al *[omissis]* il termine originario del primo periodo di cessione e al *[omissis]* il termine originario del secondo periodo di cessione;

VISTA la comunicazione del 20 maggio 2021, integrata in data 6 luglio 2021, con cui la Parte ha rappresentato che, con riguardo ai tre mercati locali per i quali, al fine di impedire il realizzarsi degli effetti distorsivi della concorrenza causati dalla concentrazione, l'Autorità aveva prescritto la Misura in questione, la relativa situazione concorrenziale sarebbe mutata, principalmente per effetto delle nuove aperture di punti vendita concorrenti nel frattempo intervenute o di imminente realizzazione, e che tale evoluzione giustificherebbe la revoca della Misura;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga del termine del secondo periodo di cessione, contenuta nella citata comunicazione del 20 maggio 2021, necessaria ad avviso della Parte per i tempi tecnici strettamente necessari all'esame dell'istanza di revoca della Misura contestualmente presentata;

RITENUTO, pertanto, necessario valutare se i fatti comunicati integrino una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 28038 del 20 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90, e se sia necessario imporre nuove misure, in aggiunta o in sostituzione di quelle originariamente previste, al fine di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 287/90;

RITENUTO che tali valutazioni devono essere effettuate in contraddittorio con le Parti e con gli eventuali terzi interessati;

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

VISTA la documentazione agli atti;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento nei confronti della società Fratelli Arena S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 287/90 e valutare se sia necessario imporre nuove misure, in aggiunta o in sostituzione di quelle originariamente previste, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della citata legge;

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bianca Maria Cammino;

c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti o da persona da essi delegata;

d) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli